

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C.E.C.
Il Presidente

Bari, 26 gennaio 1978

Prot. 28 J.

III.mo Sig. PRESIDENTE


Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: proposta di legge "Divieto di provvedimenti straordinari in enti ed istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione Puglia"

Si trasmette, allegata alla presente, copia della proposta di legge di cui all'oggetto, approvata alla unanimità dalla II Commissione, nella seduta del 19 gennaio u.s., per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti



(dott. Raffaele Augelli)

R. Augelli

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**DIVIETO DI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN ENTI ED
ISTITUZIONI TRASFERITI O IN CORSO DI TRASFERIMENTO
ALLA REGIONE PUGLIA**

RELATORE: dott. Raffaele AUGELLI

Illustre Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la proposta di legge, di iniziativa dei colleghi Fiore ed altri, è stata unanimemente condivisa dalla II Commissione Consiliare.

Essa, infatti, muove dalla esigenza, da più parti avvertita e non sempre chiaramente evidenziata nella norma, di bloccare ogni tentativo di procedere in un'amministrazione attiva, limitatamente alla parte straordinaria, che snaturi lo spirito e la lettera della legge, in quegli Enti ed Istituzioni già trasferiti o di prossimo trasferimento alla Regione.

In particolare si vuole impedire che nelle more delle procedure di effettivo trasferimento si possa procedere a modificazioni, sia pure formali o semplicemente sostitutive, dei ruoli organici, di personale nonché del quadro patrimoniale e delle previsioni o consuntivi di spesa.

La normativa statale non è sempre chiara al riguardo e può dare adito ad assunzioni a carattere temporaneo da parte dei Commissari liquidatori o ad assunzione di impegni di spesa.

La Commissione, nel condividere appieno lo spirito della proposta, ha manifestato qualche perplessità sulla formulazione dell'articolo unico perchè appare dubbia la legittimità di una disposizione che incide su Enti estranei alla Regione.

Questa - la Regione - potrebbe semmai disporre di non voler tenere conto nella futura sistemazione del personale, di quello assunto dopo l'emanazione del D.P.R. n. 616/1977 di trasferimento delle relative funzioni.

Partendo da questo concetto, infatti, la Commissione ha ritenuto di riformulare ex novo l'articolo unico che oggi viene sottoposto alla approvazione del Consiglio.

./.

ARTICOLO UNICO

*amendamenti
sostitutivi*

~~Il personale e gli impegni di spesa straordinaria di Enti ed Istituzioni soppressi o in corso di soppressione per effetto del D.P.R. 24.7.77, n. 616, compresi nella tabella B alligata, sono dalla Regione riconosciuti solo se assunti ovvero adottati entro la data di emanazione delle suddette norme.~~

~~*[Signature]*~~